

CONSIDERATO che nei giorni 10, 11 e 12 Marzo 2021 in questo Comune, nel tratto di Via Mazzini compreso tra il civico n° 28 ed il civico n° 40 si effettueranno lavori di pulizia del sottotetto dell'edificio denominato Ex Cottolengo;

VISTA la richiesta di emissione ordinanza da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai fini di ottenere l'imposizione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Mazzini compreso tra il civico n° 28 ed il civico n° 40, per permettere le operazioni di pulizia, **dalle ore 08:00 alle 18:00 dei giorni 10, 11 e 12 Marzo 2021;**

RAVVISATA la necessità di procedere in tal senso nell'area interessata, a salvaguardia dell'utenza e nell'intento di consentire la sicurezza dei lavori;

SENTITO il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

VISTI gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) – c) – e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

VISTA la propria competenza ai sensi della Determinazione del responsabile di Area n° 14 del 30.10.06, avente per oggetto l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e delle istruttorie;

ORDINA

Che sia istituito il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** (Fig. II 74 Art. 120 e Mod. II 6/m art. 83 del R.E. del Codice della Strada), per tutte le categorie di veicoli, in Via Mazzini compreso tra il civico n° 28 ed il civico n° 40, per permettere le operazioni di pulizia del sottotetto dell'edificio denominato Ex Cottolengo, **dalle ore 08:00 alle 18:00 dei giorni 10, 11 e 12 Marzo 2021.**

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio comunale nonché con l'apposizione di idonea segnaletica stradale da porsi agli ingressi delle suddetta via.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere **correttamente installata e successivamente rimossa a cura del soggetto richiedente**, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495);

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice Della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Monasterolo di Savigliano, lì 01 Marzo 2021.

Il Responsabile della Sezione Territoriale
Comandante di Polizia Locale Unione Terre della Pianura
Commissario Capo **MARTINI Rocco**

